



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto – SM – Ufficio Approvvigionamenti

ATTIVITA' CONTRATTUALE "ACCENTRATA" DEL COMANDO GENERALE

DIRETTIVA PER LA COMPOSIZIONE, LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLE OFFERTE NELL'IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

PREMESSA

La presente direttiva disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice (di seguito: commissione) per la valutazione tecnico-economica delle offerte nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dagli artt. 95 e 36, co. 9-bis e ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in forza del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 - i componenti di tali commissioni continuano ad essere nominati *"dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

Nella considerazione che l'art. 1, co. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. "Sblocca cantieri"), come convertito dalla legge 17 giugno 2019, n. 55 ha previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dell'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo ANAC di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, è stato ritenuto opportuno modificare le previsioni di cui al punto 3 della circolare n. 20/20-1 in data 18 novembre 2016, relative alla commissione in oggetto.

Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, responsabilità, autonomia e adeguatezza dell'azione amministrativa, al fine di garantire la terzietà dei componenti della commissione.

1 - COMPOSIZIONE

La commissione è un organo collegiale composto da un numero dispari di Ufficiali (non inferiore a tre e non superiore a cinque) in possesso dei "requisiti di ordine generale" in **allegato 1**, dei quali il più elevato in grado svolge le funzioni di Presidente e il meno elevato in grado quelle di Segretario. Al fine di garantire che i membri della commissione siano esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 77, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016):

- sono stati individuati i seguenti "settori": aereo; navale; sistemi informativi, telecomunicazioni e sicurezza informatica; armamento, ordine e sicurezza pubblica; equipaggiamenti speciali e indagini di p.g.; vestiario; viveri; sanitario; veterinario; motorizzazione; lavori; servizi generali;
- per ognuno dei predetti "settori" sono stati individuati i "requisiti specifici" in **allegato 2**;
- sulla base dei citati "requisiti di ordine generale" e "requisiti specifici" sono stati predisposti, per ogni "settore", i rispettivi elenchi di personale in **allegato 3**, che saranno aggiornati periodicamente a cura del Reparto Autonomo.

Nel caso in cui la valutazione delle offerte tecniche richieda la partecipazione alla commissione di

soggetti con particolari competenze, non presenti in capo a quelli iscritti negli elenchi, o nel caso di insufficienza di soggetti iscritti, è possibile nominare quale membro di una specifica commissione, previa motivazione, uno o più soggetti esterni rispetto agli elenchi, anche nel grado di Colonnello ed anche appartenenti ad altre FF.AA./FF.PP..

I membri della commissione, a cui si applicano le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o attività tecnico o amministrativa relativamente all'appalto del cui affidamento si tratta.

Alla nomina, i membri della commissione devono compilare e sottoscrivere l'apposita dichiarazione in **allegato 4**.

I membri della commissione devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza e autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione Difesa e devono offrire incondizionata collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, al RUP o ai responsabili delle diverse fasi del procedimento.

I lavori della commissione devono essere improntati alla massima trasparenza e i membri della stessa devono garantire la presenza continua alle operazioni di gara, che possono essere aggiornate.

La commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla stazione appaltante.

Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione, in quanto le relative attività, rientrando tra i compiti istituzionali, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2 - NOMINA E FUNZIONAMENTO

I componenti della commissione sono individuati secondo le seguenti regole:

- in sede di redazione dell'appunto recante la proposta approvvisionativa, da coordinare con le competenti articolazioni del Comando Generale, l'Ufficio/Direzione responsabile del programma di approvvigionamento propone la nomina della commissione indicando, previa motivazione, i "settori" nell'ambito dei quali individuare i membri della stessa;
- il Comandante del Reparto Autonomo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta del Centro Unico Contrattuale, procede, nell'ambito dei "settori" di riferimento, indicati secondo le modalità di cui al precedente alinea, all'estrazione dei membri della commissione; si precisa che, ai fini della validità dell'estrazione, per ciascun "settore" devono essere disponibili almeno 2 nominativi o un multiplo di 2 nel caso siano richiesti più membri dello stesso "settore";
- nel caso in cui la valutazione delle offerte tecniche richieda la partecipazione alla commissione di soggetti con particolari competenze, presumibilmente non presenti in capo a quelli iscritti negli elenchi, e nel caso di insufficienza di soggetti iscritti, tale circostanza è segnalata da parte dell'Ufficio/Direzione responsabile del programma di approvvigionamento al Reparto Autonomo, che può nominare, previa motivazione, quale membro di una specifica commissione uno o più soggetti esterni rispetto agli elenchi, anche nel grado di Colonnello ed anche appartenenti ad altre FF.AA./FF.PP., secondo le regole delineate al precedente alinea;
- al fine di contemperare l'esigenza di garantire l'effettività del criterio di rotazione, sia all'interno del singolo elenco che a livello di stazione appaltante, e quella di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'operato della commissione, i soggetti individuati nell'ambito di ogni elenco sono esclusi dalle successive estrazioni e l'elenco di ogni "settore" è ricostituito nella sua totalità allorché la capienza del singolo "settore" corrisponda a meno del doppio del numero dei commissari richiesti nell'ambito dello stesso per la specifica commissione (esempi in **allegato 5**);
- il Comandante del Reparto Autonomo, a seguito della predetta estrazione, procede con formale provvedimento alla nomina della commissione, ai sensi della delega con la quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato il Comandante pro-tempore del Reparto Autonomo a "*determinare la nomina delle commissioni, individuate a cura dei competenti Uffici/Direzioni del Comando Generale, nell'ambito delle procedure concorsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori*" e

richiede ad ognuno dei soggetti nominati la trasmissione del curriculum vitae per la successiva pubblicazione sul profilo istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, nella sezione "Amministrazione Trasparente", da parte del Centro Unico Contrattuale;

- a seguito della nomina, ogni membro della commissione, oltre a procedere alla trasmissione del curriculum vitae di cui al precedente alinea, deve autocertificare il possesso dei "requisiti di ordine generale" e dei "requisiti specifici" previsti ai fini della regolare costituzione del collegio, mediante l'apposita dichiarazione di cui al citato allegato 4.

Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatta salva l'ipotesi in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della stessa.

3 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La commissione costituisce collegio perfetto; pertanto i lavori, improntati alla massima trasparenza, devono essere svolti con la regola dell'unanimità per qualsiasi valutazione e decisione.

La determinazione del punteggio relativo ai criteri e ai subcriteri, predisposti dall'Ufficio/Direzione responsabile del programma di approvvigionamento per la valutazione dell'offerta tecnica, deve essere effettuata negli atti di gara secondo quanto previsto al riguardo dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, per le modalità di valutazione, deve essere fatto riferimento alle Linee Guida n. 2 di ANAC, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

La commissione, una volta nominata, oltre quanto desumibile dagli atti di gara, riceve dal Centro Unico Contrattuale la documentazione necessaria alle operazioni di gara.

La commissione deve attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza alcuna facoltà di modificare, introdurre o fissare nuovi criteri o subcriteri.

La commissione deve redigere, con tempestività e completezza, il processo verbale delle sedute di gara, anche avvalendosi delle funzionalità previste dalle piattaforme telematiche di negoziazione. Ove la natura della gara ovvero eventuali problematiche emerse nel corso della valutazione lo richiedano, la commissione può chiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti giuridici al RUP o ai responsabili delle diverse fasi del procedimento.

La commissione, al termine dei lavori, dispone, ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la composizione della commissione e i curricula dei singoli membri sono pubblicati sul profilo istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, nella sezione "Amministrazione Trasparente", entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di nomina e comunque prima della data fissata per la prima seduta.

Ove uno o più membri della commissione rinuncino, per cause obiettive, per incompatibilità, per conflitto di interessi, o per inderogabili esigenze di servizio, la sostituzione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti con la presente direttiva. In tal caso, il Reparto Autonomo procede con formale provvedimento alla nomina della commissione nella sua nuova composizione e la stessa deve ripetere nuovamente le attività di valutazione di merito sulle offerte.

4 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva è immediatamente esecutiva e produce effetti sino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016; la stessa è pubblicata sul profilo istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La violazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva da parte del personale determina comportamenti contrari ai doveri d'ufficio per i quali sarà perseguita la responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa e/o contabile del dipendente.

Per tutto quanto non previsto nella presente direttiva, si rinvia alle norme vigenti in materia.

La presente direttiva annulla e sostituisce le previsioni di cui al punto 3 della circolare n. 20/20-1 in data 18 novembre 2016.